

CONOSCERE IL CONTRATTO

IL TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE

La legge e il contratto collettivo prevedono una serie di tutele affinché il trasferimento non diventi un arbitrio

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

L'art. 16 del contratto collettivo dei dirigenti del terziario^[1] disciplina il trasferimento del dirigente e riprende fedelmente quanto disposto dall'art. 2103 del codice civile.

Requisito essenziale del trasferimento è il definitivo cambiamento geografico del luogo di lavoro. Sia l'art. 2103 del codice civile sia l'art. 16 del contratto collettivo disciplinano il trasferimento disposto dal datore di lavoro.

Le stesse tutele normative, invece, non possono essere invocate dal dirigente che chieda di essere trasferito. In ogni caso, il datore di lavoro dovrà attenersi ai principi giuridici di correttezza e buona fede, la cui violazione costituirebbe inadempienza contrattuale.

Il datore di lavoro che voglia trasferire il proprio dirigente da una sede lavorativa a un'altra è

tenuto dunque ad avere e a provare la sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive. È tenuto inoltre ad affidare al dirigente, nel nuovo luogo di lavoro, un incarico equivalente sul piano professionale a quello precedente.

Il trasferimento deve essere comunicato al dirigente per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi, che diventano quattro per il dirigente che ha famiglia^[2].

In casi di urgenza, durante tale periodo il dirigente sarà considerato in trasferta: il datore di lavoro però dovrà consentirgli tempi

[1] Le norme corrispondenti all'art. 16 del ccnl 31/7/13 dirigenti terziario sono: art. 17 ccnl 18/12/13 dirigenti trasporti e successivi rinnovi; art. 16 ccnl 24/6/04 dirigenti albergo Federalberghi e successivi rinnovi; art. 19 ccnl 23/1/14 dirigenti albergo Aica e successivi rinnovi; art. 17 ccnl 8/1/14 dirigenti magazzini generali e successivi rinnovi; art. 16 ccnl 31/10/14 dirigenti agenzie marittime e successivi rinnovi.

[2] Il preavviso è rispettivamente di 4 e 6 mesi per i dirigenti di aziende dei trasporti.



e modi per la ricerca di una nuova abitazione e per sistemare i suoi affari privati.

Rifiuto del trasferimento

Se il dirigente rifiuta il trasferimento, e per questo motivo viene licenziato, il datore di lavoro non può chiedergli la prestazione in servizio del periodo di preavviso, ma deve pagargli l'indennità sostitutiva (da 6 a 12 mesi, a seconda dell'anzianità di servizio), unitamente alle competenze di fine rapporto.

Se invece è il dirigente a dimettersi entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di trasferimento per mancata accettazione dello stesso, ha diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, nella stessa misura prevista per il licenziamento, e le spettanze di fine rapporto.

I dirigenti dei settori trasporti e dei magazzini generali, invece,

oltre all'indennità sostitutiva del preavviso hanno diritto anche a un'indennità economica di importo pari al corrispettivo di 1/3 del preavviso stesso.

Questa ipotesi di dimissioni in tronco, che comporta la cessazione immediata della prestazione lavorativa a condizioni vantaggiose per il dirigente e onerose per il datore di lavoro, è prevista da tutti i contratti collettivi dei dirigenti Manageritalia, eccetto quello dei dirigenti delle agenzie marittime.

Quando si ha diritto ai trattamenti agevolati

Ma attenzione! I dirigenti dei trasporti e dei magazzini generali hanno diritto a tali trattamenti agevolati di cessazione del rapporto, *tout court*, per la mancata accettazione del trasferimento.

I dirigenti del terziario e degli alberghi, invece, ne hanno diritto solo se il trasferimento è ingiustificato, oppure è causa di un detrimento professionale. Il detrimento professionale è automaticamente ravvisabile quando la distanza rispetto alla sede di lavoro originaria sia superiore a 350 chilometri.

Il contratto del terziario richiede il preventivo consenso dell'interessato al trasferimento, anche se legittimo, nel caso in cui il dirigente abbia compiuto 60 anni. Per i contratti dei trasporti e delle agenzie marittime il consenso è richiesto qualora il dirigente ab-

bia compiuto i 55 anni d'età (50, se donna), per i magazzini generali i 50 anni.

Quando l'azienda non può disporre il trasferimento


In ogni caso, per questi ultimi contratti, l'azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento del dirigente in un paese estero situato in una delle aree geografiche dichiarate "zone a rischio" o anche, per il dirigente con familiari a carico, "zone di cautela" dal ministero degli Affari esteri.

Trasferimento accettato

Se accetta il trasferimento, il dirigente ha diritto all'integrale rimborso di tutte le spese che deve sostenere, per sé e per la famiglia, compresa l'eventuale differenza di canone locativo per un periodo da concordarsi fra le parti (non inferiore a 18 mesi per i dirigenti del terziario e dei trasporti e a un anno per le agenzie marittime e i magazzini generali)^[3].

Avrà diritto anche a un'indennità una tantum, che varia da contratto a contratto.

In caso di successiva risoluzione del rapporto di lavoro, non dovuta a giusta causa, il datore di lavoro rimborserà le spese per il rientro nel luogo d'origine purché l'evento si verifichi entro tre anni dalla data di trasferimento per i dirigenti d'albergo, entro sei mesi per i dirigenti di tutti gli altri settori.



[3] Il contratto dei trasporti stabilisce inoltre che "nel caso in cui il dirigente, nella precedente sede di lavoro, sia stato residente in un'abitazione di proprietà personale o familiare, è dovuto, per una durata da convenirsi e comunque non inferiore a 18 mesi, un importo corrispondente al 50% del canone di locazione, salve in ogni caso le condizioni di miglior favore.